





#### **CONVENZIONE**

l'Università di Foggia, C.F. 94045260711, in persona del Rettore pro tempore, prof. Lorenzo Lo Muzio, domiciliato per la carica presso l'Università di Foggia, in Via Antonio Gramsci, n. 89/91,

 $\mathbf{E}$ 

L'Università degli Studi di Catania, tramite il Dipartimento di Giurisprudenza, C.F. 02772010878, con sede legale in Piazza Università, 2 – 95131 Catania, PEC protocollo@pec.unict.it, rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. Francesco Priolo,

#### Premesso che

- l'Università di Foggia ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale;
- l'Università di Catania ha tra le finalità statutarie, la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale:
- per il conseguimento delle proprie finalità, entrambe le Università possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi;

### Tutto ciò premesso

l'Università di Foggia e l'Università di Catania di seguito denominate anche "le Parti",

### si impegnano

nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, a promuovere congiuntamente opportunità e iniziative di collaborazione, riconducibili ai naturali ambiti di rispettiva afferenza,

### convengono e stipulano quanto di seguito.

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

### Art. 1 – Oggetto e finalità

La presente Convenzione ha per oggetto la progettazione e la realizzazione di una Winter School in materia di "Processo penale e Costituzione", che si terrà ad Asiago (VZ) nel dicembre 2023, con il coinvolgimento di giovani studiosi di Diritto processuale penale e, segnatamente, di dottorandi, dottori di ricerca, assegnisti e ricercatori (art. 24, comma 3, lett. a), L. 240/2010).

La presente Convenzione non comporta alcun onere finanziario per le Parti.

## Art. 2 – Impegno di reciprocità

Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente convenzione, entrambe le Università si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività di ricerca e di formazione, l'accesso a specifiche banche dati, archivi, biblioteche, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini, previsti dall'art. 1, del rapporto collaborativo.

Le Parti si consulteranno per l'eventuale realizzazione comune di iniziative che dovessero comportare l'installazione presso le rispettive sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, ovvero per l'avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica, fermo restando che in tali casi verranno stipulati appositi atti negoziali nel rispetto dei regolamenti vigenti presso entrambe le Università.

#### Art. 3 – Referenti

Per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 1, le Parti designano un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione. Per l'Università di Foggia viene individuata come referente la prof.ssa Donatella Curtotti. Per l'Università di Catania viene individuato come referente il prof. Tommaso Rafaraci.

### Art. 4 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

Le Parti possono promuovere e pubblicizzare la presente Convenzione e tutte le attività che da essa derivano nelle forme che riterranno più opportune, garantendo reciproca visibilità e senza aggravio di spese per l'altra Parte. Si impegnano, altresì, ad utilizzare i rispettivi loghi esclusivamente nell'ambito delle attività previste dalla presente Convenzione ed in esecuzione di quest'ultima.

#### Art. 5 – Durata ed eventuale rinnovo

La presente Convenzione ha durata di 3 anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovata sulla base di un accordo scritto approvato agli organi competenti delle parti.

Le parti potranno recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 6 mesi; lo scioglimento della presente Convenzione non produce effetti automatici sulle attività in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

### Art. 6 – Diritti di proprietà intellettuale

In considerazione dell'oggetto della presente Convenzione, gli aspetti connessi ai risultati ottenuti a seguito della attività di ricerca e di divulgazione dei risultati saranno disciplinati dal Regolamento Brevetti di Ateneo.

#### Art. 7 – Riservatezza

Le parti si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.

Resta fermo il rispetto della libertà di ricerca scientifica e di divulgazione dei suoi risultati, garantita dalla Costituzione e dalla vigente normativa comunitaria e statale.

# Art. 8 – Responsabilità amministrativa del Contraente e Clausola di legalità

Le parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 231/2001 e s.m.i. e della legge 190/2012 e s.m.i.

L'Università di Foggia dichiara di aver preso visione ed accettare il Codice etico e di comportamento dell'Università di Catania adottato con D. R. n. 1166 dell'8.04.2021, pubblicato sul sito web dell'Ateneo nella sezione "Amministrazione trasparente".

L'Università di Catania dichiara di aver preso visione ed accettare le disposizioni contenute nel Codice Etico e nel Piano triennale di prevenzione della corruzione (inserito nel Piano Integrato 2017- 2019), adottati dall'Università di Foggia e consultabili nel sito web dell'Ateneo, rispettivamente, alla pagina normativa/regolamenti-generali' e normativa/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali.

Entrambe le parti dichiarano di rispettare e far rispettare le regole contenute nei documenti sopra indicati, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovessero avvalersi nell'esecuzione della presente convenzione.

## Art. 9 – Trattamento dei dati personali

Premesso che: 1) ai sensi dell'art. 4, lettera a) del regolamento (UE) n. 2016/679 (General data protection regulation, GDPR) per "interessato" si intende la persona fisica, identificata o identificabile, cui appartengono i dati personali; 2) ai sensi del Considerando 14 del GDPR "la protezione prevista dal presente regolamento si applica alle persone fisiche, a prescindere dalla nazionalità o dal luogo di residenza, in relazione al trattamento dei loro dati personali, il presente regolamento non disciplina il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, in particolare imprese dotate di personalità giuridica, compresi il nome e la forma della persona giuridica e i suoi dati di contatto".

Considerato che in esecuzione del rapporto instaurato tra le Parti in virtù della presente Convenzione, le stesse possono venire a conoscenza, anche accidentalmente, di dati personali riferiti a persone identificate o identificabili, ai sensi dell'art. 13 del GDPR e delle disposizioni nazionali eventualmente applicabili, si rende opportuno fornire informazioni circa il trattamento di tali dati.

L'Università di Foggia è indicata quale "Titolare del Trattamento" dei dati personali di cui verrà a conoscenza nonché di quelli che, in adempimento della presente Convenzione, le altre parti forniranno.

Tali dati sono raccolti, trattati e conservati dal Titolare del Trattamento: nei limiti in cui ciò sia strettamente necessario, anche dopo la cessazione del servizio oggetto della presente convenzione, per altre finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali del Titolare del Trattamento e compatibili con le finalità per le quali i dati sono stati inizialmente raccolti.

I Dati Personali degli Interessati saranno raccolti e trattati dal Titolare del Trattamento in conformità alle disposizioni del GDPR e della normativa nazionale eventualmente applicabile per l'esecuzione della presente Convenzione in modo da garantirne un'adeguata sicurezza e riservatezza, anche per impedire l'accesso o l'utilizzo non autorizzato dei dati personali e delle attrezzature impiegate per il trattamento.

I Dati Personali degli Interessati conservati dal Titolare del Trattamento per fini statistici, in conformità all'art. 89, par. 1, del GDPR saranno oggetto di anonimizzazione o pseudonomizzazione, purché la finalità

statistica possa essere conseguita in tal modo.

Art. 10 - Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla

interpretazione o esecuzione della presente convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, qualunque controversia inerente

la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione sarà devoluta al

Foro competente per legge.

Art. 11 – Registrazione e spese

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R.

131 del 26/4/1986.

Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine; l'imposta di bollo sarà assolta in modo

virtuale dall'Università di Catania, giusta autorizzazione rilasciata dall'Agenzia Entrate di Catania n.

108603 del 27/07/1998, salvo che l'atto venga redatto sotto forma di corrispondenza, ovvero con

l'apposizione della firma digitale in documenti distinti ma identici.

Art. 12 – Clausole di rinvio

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, restano ferme le disposizioni

previste dalle norme comunitarie e statali vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

PER L'UNIVERSITÁ DI FOGGIA PER L'UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI CATANIA -

**GIURISPRUDENZA** 

IL RETTORE IL RETTORE

Prof. Lorenzo Lo Muzio Prof. Francesco Priolo

f.to digitalmente f.to digitalmente

VM

5